

avuto nel paese gli effetti che se ne attendevano, ed è per questo che si è creduto di supplirvi con un disegno di legge, il quale meglio risponda ai bisogni che si sono generalmente manifestati. Nonpertanto si deve provvedere alle condizioni in cui si trovano gli Istituti i quali avevano già profittato della legge del 1869 e, in conseguenza dell'esecuzione di essa, avevano emesso buoni agrari. Ma, puramente in via transitoria, e quindi si doveva imporre un termine a questi Istituti perchè conformassero le loro operazioni alla legge nuova. Fu perciò che si è designato un termine; termine che prima si era proposto nel periodo troppo ristretto di cinque anni, e di poi, per concedere maggiori agevolazioni, si è prolungato a dieci anni. Durante questo decennio possono continuare a circolare i buoni agrari ponendosi in concorrenza con le cartelle che verranno fuori, per vedere quali di questi titoli incontrerà maggior favore e renderà maggiori servizi all'agricoltura.

Non pertanto, siccome l'emissione dei buoni agrari concerne soltanto i conti correnti che si operano contro pegno, accettando un suggerimento che nella discussione generale venne dato dall'onorevole Franceschini, si è creduto di estendere il beneficio dell'apertura di quei conti correnti, non solo agli Istituti che finora hanno compiuto questo genere di operazioni, ma anche agli altri, i quali non potranno rilasciare buoni agrari ma potranno fare l'operazione di apertura di crediti in conto corrente contro consegna del pegno. In questa guisa crediamo di avere pienamente appagati i desiderii dell'onorevole Franceschini.

Presidente. L'onorevole Franceschini ha facoltà di parlare.

Franceschini. Nel ringraziare delle spiegazioni che ha date la Commissione sento il dovere di dichiarare che accetto quanto ha detto l'onorevole Picardi, che cioè le cartelle agrarie si emetteranno in via d'esperimento per vedere cioè quale dei due titoli, la cartella agraria e il buono agrario, possa meglio rispondere agl'interessi e ai bisogni dell'Italia agricola e ai voti del paese.

Io non aggiungo altro perchè dalle dichiarazioni dell'onorevole Picardi ho ragione di rilevare che l'emissione delle cartelle agrarie non potrà mai sicuramente supplire ai vantaggi immensi che ha reso il buono agrario, e dichiaro che gli Istituti senza buoni agrari non potranno mai avere una vita rigogliosa e tale da potere dare un soccorso efficace ai bisogni dell'agricoltura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io non intendo di parlare, perchè l'onorevole Picardi ha detto tutto quanto io poteva dire e con una forma chiarissima; ma sento il bisogno di protestare contro questo ultimo apprezzamento dell'onorevole Franceschini, che non risponde per nulla alla dichiarazione dell'onorevole Picardi.

Sarebbe strano che, mentre facciamo una legge, che si poggia sul meccanismo delle cartelle agrarie, facessimo dichiarazioni per iscreditare questi titoli che abbiamo avuto cura di circondare di tutte le garanzie, perchè siano accolti con favore.

Dunque noi autorizziamo l'emissione delle cartelle agrarie, non a titolo di prova, quasi fosse una cosa transitoria, ma perchè siamo convinti che esse siano un buon meccanismo per agevolare il credito agrario; e speriamo che i risultati ci daranno ragione.

Presidente. Dunque non rimane che a mettere a partito l'articolo 32, ora 35, con le modificazioni proposte dalla Commissione.

(È approvato).

“ Art. 33, ora 36. Nessun pregiudizio può essere arrecato per effetto del precedente articolo 5 ai diritti ed ai privilegi del locatore, quando la locazione abbia data certa anteriore alla pubblicazione della presente legge „

(È approvato).

“ Art. 34, che diventa 37. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il regolamento per la esecuzione della presente legge „

(È approvato).

Finalmente rimane l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cocco-Ortu e Pais, e accettato dalla Commissione e dal Governo, il quale sarà poi collocato dove si reputerà più conveniente. Questo articolo è il seguente:

“ Il Governo del Re può autorizzare i Monti frumentarii e nummarii a convertirsi in Istituti singoli o consociati di credito agrario, agli effetti della presente legge „

(È approvato).

Ora si dovrebbe, mi pare, procedere al coordinamento di questo disegno di legge.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Prego la Camera di voler concedere alla Commissione e a me un quarto d'ora di tempo, perchè